



COMUNE DI GROSSETO

Regolamento Comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in aree non servite da pubblica fognatura

Settore: Servizi per le Imprese e per il Territorio
Servizio: Forestale e Politiche Agricole

Dirigente: Arch. Marco De Bianchi

Fun. Resp.: Dott.For. Michele Angeli

Gruppo di lavoro: Geol. Thalita Sodi
Dott.For. Michele Angeli

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 15/03/2024)

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Art. 1 – Oggetto.....	1
Art. 2 – Normativa di riferimento.....	1
Art. 3 – Definizioni.....	2
Art. 4 – Ambito di applicazione.....	2
Art. 4bis – Procedimento AUA, il ruolo dell’Amministrazione comunale.....	3
Art. 5 – Corpi ricettori finali ammessi.....	7
Art. 5bis – Nozioni Generali.....	7
CAPO II - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.....	8
Art. 6 – Nulla Osta preventivo al rilascio dell’autorizzazione allo scarico.....	10
Art. 7 – Contenuto della domanda per il Nulla Osta preventivo.....	12
Art. 8 – Istruttoria domanda per il Nulla Osta preventivo.....	14
Art. 9 – Procedimenti Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).....	15
Art. 10 – Autorizzazione allo scarico.....	15
Art. 11 – Oneri istruttori.....	16
Art. 12 – Procedura per la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico.....	17
Art. 13 – Contenuto della domanda di autorizzazione allo scarico.....	18
Art. 13bis – Varianti non sostanziali del Nulla Osta preventivo.....	19
Art. 14 – Istruttoria domanda di autorizzazione allo scarico.....	19

CAPO III - NUOVA AUTORIZZAZIONE, VOLTURAZIONE, RINNOVO.....	20
Art. 15 – Richiesta di nuova autorizzazione per variazioni.....	20
Art. 16 – Volturazione.....	20
Art. 17 – Rinnovo autorizzazioni allo scarico non ricadenti in A.U.A.....	21
CAPO IV - ASSIMILAZIONE A DOMESTICO, OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO, CALCOLO DEGLI ABITANTI EQUIVALENTI (AE).....	22
Art. 18 – Assimilazione a domestico e particolari acque di scarico.....	22
Art. 19 – Obbligo di allacciamento in aree servite da pubblica fognatura.....	22
Art. 20 – Calcolo degli abitanti equivalenti (AE).....	23
CAPO V - PRESCRIZIONI E TRATTAMENTI AMMESSI.....	25
Art. 21 – Prescrizioni generali.....	25
Art. 22 – Prescrizioni per la tutela degli acquiferi dall'inquinamento.....	26
Art. 22bis – Pre trattamenti.....	27
Art. 23 – Trattamenti primari.....	27
Art. 24 – Trattamenti secondari.....	30
Art. 25 – Prescrizioni specifiche per alcuni tipi di impianti.....	33
Art. 26 – Prescrizioni per particolari attività i cui reflui sono assimilati reflui domestici.....	34
CAPO VI - INDIRIZZI GENERALI PER UNA ADEGUATA AZIONE AMBIENTALI... 	35
Art. 27– Linee guida.....	35

Art. 28 – Riutilizzo dell’acqua di scarico.....	35
Art. 29 – Criteri tecnici per l’identificazione dei corpi idrici superficiali interni.....	37
Art. 30 – Acque meteoriche.....	37
CAPO VII - CONTROLLI E SANZIONI.....	37
Art. 31 – Controlli.....	37
Art. 32 – Provvedimenti per inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione e sanzioni.....	38
Art. 33 – Collegamento ad altre normative sugli scarichi.....	38
Art. 34 – Tutela ambientale e inconvenienti igienico sanitari.....	39
CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	40
Art. 35 – Abrogazioni.....	40
Art. 36 – Entrata in vigore.....	40
Art. 37 – Scarichi esistenti.....	40



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate, in acque superficiali o nel suolo, in aree non servite da pubblica fognatura e provenienti da edifici isolati, insediamenti od installazioni presenti sul territorio comunale.

Art. 2 - Normativa di riferimento

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia.

In particolare:

- Deliberazione 4 febbraio 1977 *del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento*;
- Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006 *“Norme in materia ambientale”* e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. 152/06);
- Legge Regionale n° 20 del 31/05/2006 *“Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”* (L.R. 20/06);
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 settembre 2008, n° 46/R - *Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n.20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”*(D.P.G.R. 46/R/2008 e ss.mm.ii.);
- Comune di Grosseto: *Nuovo Regolamento igienico edilizio approvato in data 29/11/2022 con DCC n°199*, con speciale riguardo agli artt. 20 - 50 – 52 – 63 – 82 e sue successive modifiche e integrazioni;
- Autorità Idrica Toscana, Regolamento di fornitura del servizio idrico integrato in vigore dal 1°luglio 2022 approvato dal Consiglio Direttivo dell’A.I.T. con deliberazione n°06/2022 del 30 maggio 2022 e ss.mm.ii. ;



Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nella normativa di cui al precedente articolo 2.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, le aree e le località non servite da pubblica fognatura sono quelle ubicate a distanze superiori rispetto a quelle indicate nell'art. 42 del *Regolamento di fornitura del servizio idrico integrato*, ovvero:

- fino a 5 abitanti equivalenti (AE) : se la pubblica fognatura dista più di 50 metri;
- fino a 10 abitanti equivalenti (AE) : se la pubblica fognatura dista più di 100 metri;
- fino a 20 abitanti equivalenti (AE) : se la pubblica fognatura dista più di 200 metri;
- oltre a 20 abitanti equivalenti (AE) : se la pubblica fognatura dista più di 300 metri.

Le distanze di cui sopra sono calcolate dalla fognatura fino al limite della proprietà privata attraverso strade pubbliche o servitù tecnicamente attivabili ai sensi del comma 4 dell'Art. 42 del sopra menzionato regolamento.

Ai fini del presente Regolamento, si considerano aree e località non servite da pubblica fognatura, anche quelle in cui l'allacciamento alla rete fognaria presenti particolari difficoltà tecniche o costi eccessivi non giustificabili (esempio: attraversamento corso d'acqua); tale valutazione sarà effettuata dalla competente Struttura comunale che potrà avvalersi del supporto del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato. In quest'ultimo caso risulta necessario allegare alla pratica di Nulla Osta Preventivo una dichiarazione del tecnico progettista ove venga asseverata l'impossibilità tecnica e/o l'eccessiva onerosità nella messa in opera dell'allaccio alla rete fognaria spiegando in dettaglio le motivazioni di tale asseverazione corredata di tavole esplicative.

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- Acque grigie (*washwaters*) : quelle in uscita dai lavelli delle cucine, dalle lavastoviglie, dalle lavatrici, dai lavandini, dalle docce, dalle vasche da bagno e dai bidet.
- Acque nere : quelle in uscita dai wc.

Art. 4 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica alle seguenti tipologie di scarico:

- scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti isolati;



Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in aree non servite da pubblica fognatura

- scarichi di acque reflue domestiche, raccolti in un'unica rete fognaria privata non di competenza del Gestore del Servizio Idrico Integrato, provenienti da più insediamenti o edifici, con carico massimo fino a 2.000 abitanti equivalenti (AE);
- scarichi di acque reflue, assimilabili alle acque reflue domestiche, non rientranti nell'ambito d'applicazione del D.P.R. 59/2013.

Art. 4 bis- Procedimento A.U.A., il ruolo dell'Amministrazione comunale

La Delibera Regionale n°1332 del 03/02/2018 contiene l'Allegato A ovvero le "Linee guida per l'applicazione delle procedure in materia di autorizzazione unica ambientale (art. 23 D.P.G.R. 13/R/2017), si riportano in calce i punti salienti di tale Delibera:

- L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) viene richiesta dai gestori degli impianti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
 - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
 - g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- L'AUA va richiesta:
 - in caso di stabilimento/attività/impianto nuovo o di trasferimento dello stesso;
 - nel caso di stabilimento/attività/impianto esistente (al 13 giugno 2013):
 - allo scadere del primo titolo abilitativo sostituito dall'AUA (art. 10 comma 2), nel rispetto dei termini di rinnovo previsti dalla specifica norma di riferimento;



Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in aree non servite da pubblica fognatura

- in caso di modifica sostanziale all'attività o all'impianto (art. 6 del D.P.R. 59/2013)

Tale regola generale conosce solo due deroghe: il gestore, può infatti non avvalersi dell'AUA qualora:

- si tratti di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione di carattere generale (art. 3, comma 3, del D.P.R. 59/2013), oppure congiuntamente a una o più comunicazioni ed una o più autorizzazioni a carattere generale;
- intenda presentare, ricorrendone i presupposti, autonoma istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non solo quando l'attività è soggetta esclusivamente ad autorizzazione generale ma anche qualora la stessa sia parimenti soggetta a titoli abilitativi tra quelli sostituiti dall'AUA (art. 7 comma 1, del D.P.R. 59/2013).

Si evidenzia che nel procedimento A.U.A. l'Amministrazione Comunale ha le seguenti competenze ai sensi dell'Allegato A della Delibera Regionale 1332/2018:

- In merito all'ottenimento **all'autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, all'Amministrazione Comunale viene richiesta una verifica e/o un contributo tecnico istruttorio relativamente alla compatibilità dello scarico con lo strumento urbanistico e/o gli altri regolamenti comunali ;
- **In merito all'ottenimento autorizzazione agli scarichi idrici di cui all'art. 8 comma 6 L.R. 20/2006** (acque di prima pioggia ed acque meteoriche dilavanti contaminate recapitanti in fognatura bianca) all'Amministrazione Comunale viene richiesto il rilascio dell'atto di assenso all'allaccio alla condotta;
- In materia di **comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste, nonché per l'utilizzazione agronomica del digestato ai sensi del Decreto Interministeriale 25.02.2016:
 - Nel caso di **acque di vegetazione dei frantoi oleari** all'Amministrazione Comunale viene richiesto parere relativamente alle competenze di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06 (utilizzo agronomica), in ordine ad eventuali prescrizioni;
 - Nel caso di **effluenti di allevamento, acque reflue e digestato** all'Amministrazione Comunale viene richiesta la verifica in ordine alla conformità alle eventuali disposizioni dettate dal comune per particolari condizioni locali di cui agli artt. 24 c.2 e 27 c.2 lett. b) del DPGR 46R/2008,




Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in aree non servite da pubblica fognatura

- In merito al procedimento di rilascio **dell'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** all'Amministrazione Comunale viene richiesto un contributo istruttorio relativo a segnalazione di eventuali situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono particolare tutela ambientale, secondo le indicazioni di cui al comma 3 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006;
- In materia di **comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447** all'Amministrazione Comunale viene richiesto nulla osta (in caso di superamento dei limiti del PCCA/DPCM 14.11.1997) relativamente alle competenze di cui alla L. 447/95 (inquinamento acustico), nel caso di dichiarazione relativa ad attività che rientrano tra quelle a bassa rumorosità, di cui al DPR 227/2011 e in caso di imprese che abbiano presentato dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L. 447/1995, o documentazione previsionale di impatto acustico conformemente ai criteri dell'Allegato A della DGR n. 857/2013, il coinvolgimento del Comune, improntato ai principi di leale collaborazione tra enti e in relazione alla sua funzione di autorità competente in materia di acustica, è garantito con una apposita informativa su quanto dichiarato dall'impresa, ai fini degli eventuali successivi controlli di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e per eventuali segnalazioni, senza che sia formulata al Comune stesso una specifica istanza di contributo;
- All'interno del procedimento di rilascio, la modifica sostanziale o il rinnovo **dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06** all'Amministrazione Comunale viene richiesto **parere istruttorio** relativamente alla **conformità urbanistico-edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380**, comprensivo di eventuali segnalazioni in ordine a situazioni di rischio sanitario, oppure in caso siano interessate zone che richiedono particolare tutela ambientale ai sensi del R.D.1265/34.

Si rimanda alla normativa settoriale specifica per ulteriori casistiche particolari eventualmente previste.



ITER PROCEDURALE A.U.A.





Art. 5 - Corpi ricettori finali ammessi

Ai fini del presente Regolamento si considerano corpi ricettori finali:

- il suolo ovvero fossetta campestre, impluvi scoline, etc... che non rientrano nella definizione di “corpi idrici superficiali” ai sensi delle lettera a), comma 1 dell’Art. 53 del 46/R/2008 (e sue successive modifiche), per scarichi fino a 100 AE. Al fine di mettere in opera il punto di scarico sulla componente suolo è necessario che l’impianto sia conforme ai valori di concentrazione riportati in Tabella 4, Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06;
- i corpi idrici superficiali così come definiti dalla lettera a), comma 1 , dell’art. 53 del Regolamento Regionale 8 settembre 2008 n. 46/R. Al fine di mettere in opera il punto di scarico su un corpo idrico superficiale è necessario che l’impianto sia conforme ai valori di concentrazione riportati in Tabella 4, Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06;
- acque superficiali ovvero i fossi rientranti nel reticolo idrografico e di gestione individuato dalla Regione Toscana attuando quanto disposto dalla Legge regionale 79/2012 (Il reticolo aggiornato e attualmente vigente è stato approvato con delibera di Consiglio 55/2023 e relativo allegato A integrato con l'allegato della DGRT 1061/2023.). Al fine di mettere in opera il punto di scarico in acqua superficiale è necessario che l’impianto sia conforme ai valori di concentrazione riportati nella relativa colonna in Tabella 3, Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06;

Art. 5 bis – Nozioni generali

Tutti i collegamenti tra le varie parti degli impianti, devono essere a tenuta onde evitare sversamenti accidentali di liquame e gli stessi devono essere perfettamente mantenuti, garantendone il corretto funzionamento nel tempo. In caso di fermo o malfunzionamento degli impianti di trattamento, i reflui non devono essere scaricati ma conferiti e smaltiti come rifiuto.




CAPO II - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

In riferimento a quanto previsto dalla lettera a) comma 6 art. 4 della L.R. n. 20 del 31/05/2006, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate non in pubblica fognatura, nell'ambito di atti autorizzativi in materia edilizia o meno, è disciplinato con le modalità di seguito indicate. Nel corso di tutto l'iter procedurale, il Servizio competente si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi, controlli, verifiche, al fine di accertare il rispetto di quanto autorizzato.



Diagramma di flusso relativo all'iter procedurale per ottenere l'autorizzazione allo scarico





Art. 6 – Nulla Osta preventivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico

Al fine di consentire al Servizio comunale competente una efficace attività di verifica e di controllo sia a livello progettuale che in fase realizzativa, anche tramite l'effettuazione di sopralluoghi in sito, sui sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche o assimilate, con scarico in aree non servite da pubblica fognatura, i soggetti interessati dovranno acquisire, prioritariamente, il Nulla Osta preventivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui sono titolari. Il Nulla Osta preventivo, dovrà essere successivamente allegato alla pratica edilizia CILA (se inerente solo l'intervento di messa in opera dell'impianto o titolo superiore qualora ricompreso in categorie d'intervento edilizio superiori alla manutenzione straordinaria) che non avrà corso in assenza di tale atto.

La richiesta del Nulla Osta preventivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate non in pubblica fognatura, è presentata dai soggetti aventi titolo utilizzando gli appositi modelli.

Il Nulla Osta preventivo viene rilasciato ai seguenti soggetti:

- proprietario dell'immobile, titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso;
- amministratore di condominio pro tempore;
- titolare o legale rappresentante dell'attività da cui si origina lo scarico;
- legale rappresentante pro tempore di un eventuale consorzio.

Qualora vi siano più proprietari titolari di uno stesso scarico (es. il caso di un'unica unità immobiliare con più proprietari oppure nel caso di più unità immobiliari con diversi proprietari i cui reflui confluiscono tutti in un medesimo scarico) l'istanza per il Nulla Osta preventivo, deve essere presentata da un solo proprietario che funge da referente primario per l'Amministrazione, integrata con i dati personali di tutti gli altri proprietari con le rispettive firme (occorrerà allegare, per ogni proprietario contitolare dello scarico, una copia del modulo aggiuntivo appositamente predisposto, debitamente compilato). Nel caso in questione, tutti i proprietari, sono in egual misura responsabili dello scarico.



Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in aree non servite da pubblica fognatura

La domanda, completa degli allegati, deve essere presentata al Servizio comunale competente, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Il procedimento amministrativo ha inizio dalla data di ricezione della domanda di Nulla Osta preventivo e si conclude con un provvedimento espresso di concessione o di diniego, entro 60 giorni da tale data.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o la documentazione presentata non sia conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento, il responsabile del procedimento avvisa il richiedente circa la sospensione del procedimento e la necessità di presentare le integrazioni assegnando allo scopo un termine di 30 giorni.

Tale termine di trenta giorni per la presentazione delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento del competente Servizio comunale, potrà essere espressamente prorogato su motivata domanda del richiedente.

I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.

Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro i termini suddetti, in assenza di validi motivi adottati dal richiedente, viene emesso un provvedimento di archiviazione con diniego del Nulla Osta preventivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

In base al principio di economicità degli atti, la comunicazione di avvio del procedimento è contestuale alla consegna della ricevuta di avvenuta presentazione (deposito) della domanda.

Conclusa positivamente l'istruttoria, verrà rilasciato il Nulla Osta preventivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico a tutti gli aventi diritto. Unitamente alla stesso, verrà rilasciata al richiedente anche una copia della documentazione a cui il Nulla Osta preventivo fa riferimento. Il Nulla Osta Preventivo può contenere prescrizioni particolare finalizzate a tutelare le componenti ambientali come acqua e suolo da possibili impatti negativi.

Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 AE, il Comune si avvale della consulenza tecnica dell'ARPAT a cui viene inviata copia della domanda; anche in questo caso il procedimento viene sospeso ed i termini per la conclusione dello stesso, riprendono a decorrere dal



Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in aree non servite da pubblica fognatura

momento di acquisizione del parere dell'ARPAT.

Nei casi previsti dal comma precedente, il responsabile del procedimento ne da avviso al richiedente invitandolo a presentare gli ulteriori oneri da pagare per la consulenza tecnica dell'ARPAT.

Art. 7 - Contenuto della domanda per il Nulla Osta preventivo

La domanda per ottenere il Nulla Osta preventivo, deve contenere:

- i dati anagrafici degli intestatari;
- l'identificazione dell'insediamento o dell'attività da cui si originerà lo scarico (comprensiva dell'individuazione dei subalterni interessati) ;
- la quantificazione degli abitanti equivalenti gravanti sullo scarico;
- il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche o assimilate che verrà installato;
- il corpo ricettore dello scarico.

Alla stessa devono essere allegati:

- relazione tecnica e allegati grafici in cui deve essere evidenziato il rispetto i quanto indicato dal presente Regolamento comunale. Deve contenere contenente:
 - x tavole di dettaglio con planimetrie, sezioni e particolari costruttivi dove dovrà essere indicato chiaramente il punto di scarico;
 - x tavola stato di progetto con indicate le reti di raccolta delle acque nere, bianche, meteoriche con i vari pozzetti di intercettazione, di ispezione, di controllo dell'impianto, di eventuale campionamento e, dove necessari, i pozzetti sifonati di cacciata;
 - x tavola che evidenzi la distanza con la fognatura pubblica al fine di asseverare che trattasi in area non servita da fognatura pubblica ai sensi dell'Art.3 del presente regolamento;
 - x indicazione sull'origine degli scarichi;
 - x indicazione della metodologie di calcolo degli abitanti equivalenti;
 - x planimetria di dettaglio del fabbricato oggetto di scarico al fine di verificare il corretto conteggio degli A.E. (se svolto con metodo tipologico



Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in aree non servite da pubblica fognatura

- edilizio) / bollette acquedottistiche dell'ultimo anno (se il conteggio è stato svolto tramite i consumi idrici);
- x descrizione dell'impianto di trattamento (numero, caratteristiche costruttive, dimensioni dei trattamenti primari in rispondenza alle norme regolamentari, presenza di pozzetti intermedi, eventuali sifoni di cacciata e pozzetto finale di controllo; caratteristiche costruttive e funzionali del trattamento secondario, suo dimensionamento in AE e schema funzionale);
 - x per scarichi con più di 100 AE, abbattimento degli inquinanti previsto, COD, BOD, SS, periodicità dei controlli;
 - x descrivere, all'occorrenza, le modalità di riutilizzo dell'acqua di scarico nel rispetto di quanto indicato all'art. 28 del presente Regolamento;
 - x la tipologia del corpo ricettore dello scarico e, se corpo idrico superficiale rientrante nel reticolo idrografico regionale, allegare relativa Autorizzazione Idraulica ottenuta dall'ente competente.
- relazione idrogeologica firmata da un geologo abilitato alla professione, che dovrà avere i seguenti contenuti minimi:
 - ✓ la metodologia, le relazioni ed calcoli utilizzati per il dimensionamento degli impianti di trattamento secondari;
 - ✓ la presenza di eventuali vincoli sull'area (Vincolo idrogeologico, paesaggistico, aree protette, Siti Natura 2000). In presenza di vincolo indicare il procedimento autorizzativo da avviare previa la messa in opera dell'impianto o indicare i riferimenti normativi per cui non risulta necessaria l'autorizzazione asseverando le eventuali condizioni dettate dalla normativa vigente;
 - ✓ la dichiarazione che l'impianto nuovo od esistente, se correttamente gestito e mantenuto, non comporti o abbia comportato danni per l'ambiente con particolare riferimento alle caratteristiche fisico-chimiche del suolo e delle acque sotterranee e superficiali;
 - ✓ le caratteristiche idrogeologiche dell'acquifero, le condizioni di vulnerabilità dell'acquifero rispetto alla protezione passiva operata dall'insaturo, l'assenza di rischi di inquinamento dei corpi idrici sotterranei, la profondità di massima risalita della falda dal p.c., il rispetto delle distanze di cui agli artt. 23 e 24 del presente Regolamento;



Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in aree non servite da pubblica fognatura

- ✓ inquadramento cartografico dell'area (c.t.r., catastale, carta idrogeologica, carta delle vulnerabilità, etc...)
- dati riassuntivi della relazione idrogeologica riportati sul modulo appositamente predisposto dal Servizio comunale competente,
- visura catastale aggiornata con planimetria catastale della zona, in cui sia riportata chiaramente l'ubicazione dell'insediamento o dell'attività e la localizzazione finale dello scarico;
- nota tecnica integrativa per attività i cui scarichi sono assimilati a reflui domestici. Nella nota deve essere indicato a quale delle attività elencate nella Tabella 1, Capo 1, Allegato 2 del Regolamento Regionale 8 settembre 2008 n. 46/R si fa riferimento e deve essere asseverato il rispetto delle condizioni poste nella colonna D) delle suddetta Tabella;
- schede tecniche di ogni porzione dell'impianto scelto al fine di asseverare, se pur preventivamente, i volumi minimi necessari per un adeguato trattamento ai sensi della normativa vigente in materia e degli art.22bis e 23 del presente Regolamento;
- i modelli di presentazione scaricabili dal portale Net.Bu.K.

Tutta la documentazione allegata all'istanza deve essere firmata digitalmente dal tecnico incaricato abilitato alla professione e deve rappresentare, nei dettagli, l'impianto che si andrà effettivamente a realizzare e non riferirsi a schemi generici ed indicativi. Le tavole dovranno indicare chiaramente le misure in dettaglio, le distanze di legge da rispettare e dovranno essere in scala adeguata per una chiara comprensione del progetto.

Art. 8 – Istruttoria domanda per il Nulla Osta preventivo

Il competente Servizio comunale istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente Regolamento e nelle norme statali e regionali vigenti.

Potranno essere richieste integrazioni e chiarimenti dando specifici tempi entro i quali gli stessi devono pervenire al Servizio comunale competente. Saranno anche valutate eventuali richieste, debitamente motivate, di sospensione dei termini da parte del richiedente.

Per insediamenti con potenzialità inferiore a 100 AE, potrà essere richiesto dal responsabile del procedimento, uno specifico parere dell'ARPAT qualora, in fase di istruttoria, emergesse la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'Agenzia, per valutare nel merito l'efficacia



Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in aree non servite da pubblica fognatura

di particolari soluzioni tecniche proposte dal richiedente. In tal caso gli oneri saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.

A completamento dell'istruttoria, potranno essere individuate delle prescrizioni specifiche da inserire nell'atto alle quali l'istante si deve attenere.

Art. 9 – Procedimenti Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

Per i gestori degli impianti di cui all'art.1 del D.P.R. 59/2013, nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi elencati al comma 1, Art.2 del suddetto Decreto sono assoggettati al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).

La documentazione necessaria per il procedimento A.U.A. deve essere presentata al S.U.A.P. tramite il portale dedicato.

Ai fini dell'istruttoria comunale risulta necessario presentare la medesima documentazione indicata per il Nulla Osta allo Scarico oltre alla schede tecniche dell'impianto che verrà installato (non saranno accettate schede tecniche di "impianti tipo").

Art. 10 - Autorizzazione allo scarico

Ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate non in pubblica fognatura, è presentata dai soggetti aventi titolo utilizzando gli appositi modelli; la domanda è assoggettata all'imposta di bollo secondo la normativa vigente.

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è subordinato all'effettiva realizzazione del sistema di trattamento del refluo a servizio dell'insediamento e/o dell'attività da cui lo scarico ha origine, conformemente a:

- quanto proposto in fase progettuale
- quanto approvato all'atto del rilascio del Nulla Osta preventivo.

L'autorizzazione allo scarico è indispensabile per la presentazione delle attestazioni di abitabilità e/o agibilità o della dichiarazione di conformità delle opere al titolo abilitativo rilasciato.



Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in aree non servite da pubblica fognatura

L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata ai seguenti soggetti:

- proprietario dell'immobile, titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso;
- amministratore di condominio pro tempore;
- titolare o legale rappresentante dell'attività da cui si origina lo scarico;
- legale rappresentante pro tempore di un eventuale consorzio.

I titolari dell'autorizzazione allo scarico sono tenuti ad informare gli eventuali utilizzatori dell'immobile delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione a cui gli stessi si devono attenere.

L'autorizzazione è riferita alla documentazione tecnica allegata alla domanda (qualora necessaria) o alla documentazione rilasciata con il Nulla Osta Preventivo e contiene specifiche prescrizioni a cui i titolari dello scarico si devono attenere pena l'applicazione dei provvedimenti e delle relative sanzioni previste dalla normativa vigente. Resta fermo che l'autorizzazione allo scarico possa contenere prescrizioni particolari finalizzate a tutelare i corpi recettori o più in generali le componenti ambientali da possibili impatti negativi.

Qualora vi siano più proprietari titolari di uno stesso scarico (es. il caso di un'unica unità immobiliare con più proprietari oppure nel caso di più unità immobiliari con diversi proprietari i cui reflui confluiscono tutti in un medesimo scarico) l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, deve essere presentata da un solo proprietario che funge da referente primario per l'Amministrazione, integrata con i dati personali di tutti gli altri proprietari con le rispettive firme (occorrerà allegare, per ogni proprietario contitolare dello scarico, una copia del modulo aggiuntivo appositamente predisposto, debitamente compilato). Nel caso in questione, tutti i proprietari, sono in egual misura responsabili dello scarico.

Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune e di conseguenza più titolari che sono tutti responsabili dello stesso.

Art. 11 - Oneri istruttori

All'atto della presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate non in pubblica fognatura, il richiedente è tenuto a versare una somma per la copertura delle spese istruttorie, il cui ammontare è stabilito con deliberazione di Giunta comunale. Alla domanda deve essere allegata la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli oneri previsti dal presente Regolamento.



Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in aree non servite da pubblica fognatura

Per gli scarichi con potenzialità superiore ai 100 AE, le ulteriori spese per la consulenza tecnica dell'A.R.P.A.T. sono stabilite sulla base delle tariffe per le prestazioni A.R.P.A.T. e comunicate al richiedente congiuntamente alle modalità di effettuazione del pagamento, che dovrà comunque avvenire prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Art. 12 – Procedura per la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico

La domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e ad esse assimilate fuori fognatura deve essere presentata, in bollo di legge, dagli aventi titolo utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Servizio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione reperibile su Net.Bu.K del Comune di Grosseto (con il seguente iter: Home page Comune di Grosseto SUE – Interventi – SUE Modulistica locale – Scarichi – Autorizzazione allo scarico).

Qualora l'istanza di autorizzazione riguardasse più di una unità immobiliare i cui reflui confluiscono tutti in un medesimo scarico e vi fossero quindi più soggetti responsabili del medesimo, la domanda deve essere compilata e firmata da tutti i soggetti proprietari indicando il referente principale per i rapporti con l'Amministrazione.

I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda stessa.

La domanda deve essere presentata al Servizio comunale competente, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Il procedimento amministrativo ha inizio dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione allo scarico e si conclude con un provvedimento espresso di autorizzazione od archiviazione entro 45 giorni da tale data.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o la documentazione presentata non sia conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento, il responsabile del procedimento avvisa il richiedente circa la sospensione del procedimento e la necessità di presentare le integrazioni assegnando allo scopo un termine di trenta giorni.

Tale termine di trenta giorni per la presentazione delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento del Servizio comunale competente, potrà essere espressamente prorogato su motivata domanda del richiedente.



Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in aree non servite da pubblica fognatura

I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.

Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro i termini suddetti, in assenza di validi motivi adottati dal richiedente, viene emesso un provvedimento di archiviazione con diniego dell'autorizzazione allo scarico.

Conclusa positivamente l'istruttoria, verrà rilasciata espressa autorizzazione allo scarico.

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata con marca da bollo.

Art. 13 - Contenuto della domanda di autorizzazione allo scarico

Alla domanda deve essere allegata attestazione di versamento degli oneri istruttori; nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 AE, il richiedente dovrà provvedere anche al pagamento degli oneri per la consulenza tecnica dell'ARPAT, secondo le modalità indicate all' art. 11 del presente Regolamento.

La domanda di autorizzazione allo scarico, deve contenere:

- i dati anagrafici degli intestatari;
- l'identificazione dell'insediamento o dell'attività da cui si originerà lo scarico;
- la quantificazione degli abitanti equivalenti gravanti sullo scarico;
- il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche o assimilate utilizzato;
- il corpo ricettore dello scarico.

Alla stessa devono essere allegati:

- documentazione fotografica del sistema di trattamento reflui realizzato;
- dichiarazione di asseveramento redatta e firmata da un geologo abilitato alla professione, redatta sul modulo appositamente predisposto dal Servizio competente, in cui si dichiara che lo scarico non creerà pregiudizio per le caratteristiche quali-quantitative del suolo e delle acque se correttamente gestito e mantenuto, nel caso in cui lo scarico recapiti nel suolo o in corpi idrici superficiali;
- dichiarazione di asseveramento redatta e firmata da tecnico abilitato alla professione, redatta



Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in aree non servite da pubblica fognatura

sul modulo appositamente predisposto dal Servizio competente, in cui si dichiara che il sistema di trattamento reflui è stato realizzato conformemente agli elaborati progettuali (relazione tecnica, planimetrie, sezioni, particolari costruttivi) presentati e approvati all'atto del rilascio del Nulla Osta preventivo e nel pieno rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente in materia;

- nota del tecnico progettista ove asseveri i modelli dei trattamenti (pretrattamento, trattamento primario e secondario) prescelti con allegate le relative schede tecniche e le relative certificazioni;
- Per gli impianti con più di 100 AE, il Programma di Manutenzione e Gestione (PMG) deve essere redatto secondo le specifiche previste nel Regolamento Regionale 46/R/08 all'Allegato 3 Capo 2.

Art. 13bis – Varianti non sostanziali del Nulla Osta Preventivo

Nei casi in cui per motivi tecnici insorti durante la messa in opera dell'impianto dovesse essere necessario modificare la localizzazione dell'impianto di trattamento o dei pozzetti non risulta necessaria la presentazione di un nuovo Nulla Osta Preventivo bensì dovrà essere ripresentato il modello di asseverazione delle distanze di legge (MODELLO A1) oltre ad una tavola stato sovrapposto (stato autorizzato con nulla osta preventivo/stato attuale) ove emerga il rispetto delle distanze di legge.

Al fine di configurare la modifica all'impianto proposta non sostanziale NON DEVONO VARIARE:

- la titolarità ad eseguire l'intervento;
- la tipologia d'impianto prescelto;
- il carico delle acque reflue da trattare;
- la natura del refluo depurato;
- il recettore dello scarico.

Art. 14 – Istruttoria domanda di autorizzazione allo scarico

Il competente Servizio comunale istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente Regolamento e nelle norme statali e regionali vigenti.

Potranno essere richieste integrazioni e chiarimenti dando specifici tempi entro i quali gli stessi devono pervenire al Servizio comunale competente. Saranno anche valutate eventuali



richieste, debitamente motivate, di sospensione dei termini da parte del richiedente.

A completamento dell'istruttoria verranno individuate le prescrizioni specifiche da inserire nell'atto autorizzatorio alle quali l'istante si deve attenere.

CAPO III - NUOVA AUTORIZZAZIONE, VOLTURAZIONE, RINNOVO

Art. 15 – Richiesta di nuova autorizzazione/nulla osta preventivo per variazioni

Deve essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico nel caso in cui si abbia una variazione qualitativa e/o quantitativa dello scarico autorizzato e l'impianto non debba subire modifiche in quanto già correttamente dimensionato per accogliere la variazione qualitativa e/o quantitativa del refluo; in questo caso il numero di abitanti equivalenti trattato dovrà essere pari o inferiore rispetto al dimensionamento dell'impianto dichiarato nel Nulla Osta Preventivo di riferimento.

Deve essere richiesto un nuovo Nulla Osta Preventivo ogni qualvolta l'impianto autorizzato non sia più in grado di assicurare un adeguato grado di depurazione e protezione ambientale e risulta necessaria una modifica progettuale; a seguito della variazione della quantità di liquami che deve essere trattata, cioè quando il numero degli AE che gravano sull'insediamento superi quello per cui gli impianti di trattamento sono stati progettati ed autorizzati .

Nuova autorizzazione deve essere richiesta anche se viene modificato solamente il sistema di trattamento e/o il corpo ricettore finale cui l'autorizzazione è riferita.

L'iter procedurale da seguire per ottenere una nuova autorizzazione allo scarico è quello indicato dall'art.6 all'art. 14 del presente Regolamento.

La mancata richiesta di nuova autorizzazione, quando dovuta, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/06 all'art. 133 comma 2.

Art. 16 – Volturazione

E' fatto obbligo di comunicare all'ufficio competente ogni modifica dei titolari cui l'autorizzazione rilasciata si riferisce. Tale comunicazione deve essere effettuata, secondo le modalità di cui al DPR 445/2000, dal nuovo titolare dell'autorizzazione in forma scritta entro 180 giorni dal subentro, indicando tutti i dati anagrafici e dichiarando che i sistemi di trattamento e le caratteristiche quali/quantitative dello scarico non sono variate rispetto a quanto già autorizzato,



Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in aree non servite da pubblica fognatura

pena l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 31.

A seguito della comunicazione scritta di cui al comma precedente, il Servizio competente provvederà con proprio atto alla variazione della titolarità dell'autorizzazione, confermando la stessa nelle altre parti.

Art. 17 – Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non ricadenti in A.U.A.

Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue **domestiche** sono tacitamente rinnovate salvo modifiche alle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico ai sensi dell'Art.14 del D.P.G.R. 46/R/2008 e dell'Art.124, comma 8 del D.Lgs. 152/06.

Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue **assimilate** a domestiche, definite ai sensi dell'Allegato 2 del Regolamento 8 settembre 2008, n. 46/R, non sono tacitamente rinnovate; verranno esplicitamente espressi nell'autorizzazione allo scarico i termini e le tempistiche di rinnovo. L'istanza per il rinnovo dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione in essere. **Si esplicita che gli impianti oggetto di istanze di rinnovo pervenute dopo la scadenza dell'autorizzazione dovranno risultare conformi alla normativa vigente al momento della presentazione.**

Il rinnovo tacito delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue sia domestiche che assimilate non è previsto nel caso in cui nell'autorizzazione allo scarico venga indicata una scadenza esplicita.



CAPO IV - ASSIMILAZIONE A DOMESTICO, OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO, CALCOLO DEGLI ABITANTI EQUIVALENTI (AE)

Art. 18 - Assimilazione a domestico e particolari acque di scarico

Ai fini del presente Regolamento sono assimilabili ad acque reflue domestiche, e ne seguono il regime autorizzatorio, le acque reflue provenienti dalle attività di cui al comma 7 e 7bis art. 101 del D.lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle derivanti dalle attività indicate nella Tabella 1, Capo 1, Allegato 2 del Regolamento Regionale 8 settembre 2008 n. 46/R, sempreché rispettino integralmente le condizioni poste nella colonna D).

Non necessitano di autorizzazione allo scarico le acque di condensa derivanti dagli impianti di condizionamento e/o climatizzazione dell'aria ad uso degli edifici, nonché quelle di raffreddamento per gli impianti di climatizzazione o macchine per la produzione di ghiaccio. Tali acque devono essere scaricate separatamente dagli altri reflui (comma 5 art. 101 D.Lgs 152/2006 e s. m. i.) oppure convogliate con le acque meteoriche. Le stesse acque possono anche essere liberamente riutilizzate.

I reflui derivanti dai trattamenti per la riduzione della durezza dell'acqua, devono essere avviati agli impianti di trattamento.

Art. 19 – Obbligo di allacciamento in aree servite da pubblica fognatura

Nelle località servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi sono tenuti ad allontanarli mediante allacciamento alla pubblica fognatura nel rispetto di quanto disposto dall'art. 14 della L.R. 20/06 e dall'art. 43 del *Regolamento di fornitura del servizio idrico dell'Autorità Idrica Toscana e ss.mm.ii.*

Lo stesso obbligo interviene al momento in cui vengono realizzati nuovi tratti fognari nelle zone che attualmente ne sono sprovviste. In tal caso l'allacciamento deve avvenire nei tempi che saranno indicati volta per volta dall'ufficio competente a seguito dell'avanzamento dei lavori di realizzazione della rete fognaria e secondo le modalità previste dal Regolamento del Gestore del S.I.I..



Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in aree non servite da pubblica fognatura

Nel caso in cui un utente tenuto ad allacciarsi alla pubblica fognatura non ottemperi, il Servizio competente, sentito il parere del Gestore del S.I.I., imporrà l'allaccio tramite emissione di apposita ordinanza sindacale (art. 14 L.R. 20/06).

Potrà essere consentito scaricare i reflui domestici e quelli ad essi assimilati in corpi ricettori diversi dalla fognatura pubblica solamente nelle aree e nelle località non servite da pubblica fognatura così come definite all'art. 3 del presente Regolamento.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale, per motivi di tutela ambientale o igienico-sanitaria, debitamente evidenziati in specifiche relazioni di ARPAT o dell'Azienda USL 9 di Grosseto, potrà ordinare l'allacciamento anche in caso di distanze superiori a quelle previste nel precedente comma.

Art. 20 – Calcolo degli abitanti equivalenti (AE)

Il calcolo degli abitanti equivalenti (AE) deve essere effettuato in base a quanto disposto dalla lettera a) comma 1 dell'art. 74 - Titolo I - Sezione II del D.Lgs 152/2006 e s. m. i.; dalla lettera a) comma 1 art. 2 della L.R. 20/06 e dalle lettere b) e c) – Capo 1 – Allegato 2 del R.R. 46/R/08, ovvero in base al BOD₅ (1 AE = 60 gr ossigeno/giorno) o al COD (1 AE = 130 gr ossigeno/giorno) o, solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico, si può fare riferimento al consumo idrico come risultante dalle fatturazioni del gestore del S.I.I. e di altre eventuali fonti di approvvigionamento autonomo; il carico deve essere riferito a quello di ingresso all'impianto di trattamento procedendo con un calcolo cautelativo (1 AE = volume di scarico di 200 litri per abitante/giorno).

Nel rispetto del comma 1 Capo 3 Allegato 2 del R.R. 46/R/08, qualora non sia possibile identificare il carico in AE in modo diretto riconducendosi ai criteri ed alle procedure definiti dal presente articolo (quali BOD₅, COD, consumi idrici), per i soli insediamenti, è possibile determinare il carico in AE facendo riferimento ai seguenti parametri tipologico-edilizi indicativi:



Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in aree non servite da pubblica fognatura

- Edifici di civile abitazione = 1 AE per camera da letto con superficie < 14 mq; 2 AE per camera da letto con superficie \geq 14 mq. Aggiungere 1 AE ogni qual volta la superficie della stanza aumenta di 6 mq oltre i 14 mq (20 mq=3 AE; 26 mq=4 AE; 32 mq=5 AE; ecc);
- Alberghi, agriturismo e simili con alloggi non dotati di area cottura = 1 A.E. ogni n°2 posti letto basato sul numero massimo di avventori;
- Alberghi, agriturismo e simili con alloggi dotati di area cottura = come per gli edifici di civile abitazione;
- Ristoranti, trattorie, mense =1 AE ogni tre persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero massimo di avventori (il numero massimo di clienti è calcolato dividendo le superfici complessive delle sale da pranzo per ~~1,20~~ 1,50 mq);
- Ospedali = 1 AE ogni 2 posti letto;
- Uffici = 1 A.E. ogni 2 lavoratori;
- Esercizi commerciali = 1 AE ogni 3 dipendenti fissi o stagionali, durante la massima attività;
- Fabbriche e laboratori artigianali = 1 AE ogni 2 dipendenti fissi o stagionali, durante la massima attività;
- Bar, circoli, club =1 AE ogni sette persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero massimo di avventori (il numero massimo di clienti è calcolato dividendo le superfici complessive delle sale per 1,20 mq);
- Scuole = 1 AE ogni 5 posti banco;
- Scarico di controlavaggio delle piscine = 1 A.E. ogni 200 l/giorno di acque in uscita dalla vasca di equalizzazione ed inviate a trattamento;
- Annessi agricoli = 2 A.E. ogni wc;
- Musei, teatri, cinema, impianti sportivi e altri insediamenti diversi dai precedenti = 4 AE ogni WC;

Nel caso siano disponibili più dati, per il dimensionamento dell'impianto di trattamento reflui si deve considerare il numero di AE maggiore tra quelli calcolati.



CAPO V - PRESCRIZIONI E TRATTAMENTI AMMESSI

Art. 21 – Prescrizioni generali

Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel D.Lgs 152/06 e s. m. i.; nella L.R. 20/06; nel R.R. 46/R/08; nel presente Regolamento, nonché al rispetto delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione rilasciata.

Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 e s. m. i.

Per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue domestiche ed assimilate, non recapitanti in pubblica fognatura, la conformità alle disposizioni relative allo scarico nel suolo e nei corpi idrici di cui all'Allegato 5 del D.Lgs 152/2006 e s. m. i., è data dal rispetto delle seguenti condizioni:

- a garantire la tutela della falda ed il rispetto delle disposizioni per la tutela igienico-sanitaria;
- b essere dimensionati e realizzati a regola d'arte secondo le disposizioni del R.R. 46/R/08 indicate rispettivamente nell'Allegato 2 Capo 2, nel caso di scarichi nel suolo, e nell'Allegato 3 Capo 1, nel caso di scarichi in corpi idrici superficiali;
- c garantire il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento;
- d garantire, per gli impianti oltre 100 AE, il rispetto delle disposizioni del Programma di Manutenzione e Gestione (PMG) di cui all'Allegato 3 Capo 2 del medesimo R.R. 46/R/08.

Le acque meteoriche devono essere sempre mantenute separate dai reflui domestici e smaltite per proprio conto.

Gli impianti devono essere tenuti in perfetta efficienza e pertanto devono essere effettuate tutte le operazioni di periodica manutenzione che si rendano necessarie e deve essere eseguita una corretta gestione degli stessi per garantirne un ottimale funzionamento.



Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in aree non servite da pubblica fognatura

Ogni impianto di trattamento deve essere dotato di pozzetto/i di ispezione idonei per la verifica del suo funzionamento e per le eventuali operazioni di manutenzione e pulizia, inoltre deve essere dotato di un pozzetto finale per eventuali controlli.

Per gli impianti più complessi, che prevedono più componenti e l'impiego di macchinari specifici, è opportuno che l'impianto di trattamento sia accompagnato da un manuale d'uso e manutenzione alle cui indicazioni il responsabile dello scarico è tenuto ad attenersi per un corretto funzionamento dell'impianto stesso.

Qualora lo ritenga utile il titolare può rivolgersi a una ditta specializzata per la gestione dell'impianto.

Deve essere conservata tutta la documentazione che attesti le operazioni di gestione e manutenzione effettuate sull'impianto con l'identificazione della eventuale ditta esecutrice, nonché la documentazione inerente il conferimento a terzi di tutti i rifiuti provenienti dai trattamenti (fanghi dei trattamenti primari o secondari, pulizia di filtri o di pozzetti ecc..)

Per il corretto funzionamento degli impianti di trattamento dei reflui, al fine di non danneggiare i sistemi enzimatici od inibire lo sviluppo dei microorganismi che sostengono il processo biologico depurativo, è vietato sversare nello scarico sostanze per essi tossiche quali acidi e basi forti, solventi, vernici ed oli.

Art. 22 – Prescrizioni per la tutela degli acquiferi dall'inquinamento

Lo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate non deve compromettere le caratteristiche quali-quantitative degli acquiferi e dei corpi idrici in essi contenuti.

A tal fine lo studio idrogeologico, e la relativa relazione idrogeologica da allegare alla domanda di Nulla Osta preventivo, dovrà definire le specifiche caratteristiche di vulnerabilità e rischio della risorsa idrica sotterranea in riferimento ai seguenti fattori :

- stratigrafia, spessore, tipo e grado di permeabilità idraulica del pacco di terreni di copertura costituenti l'insaturo;



Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in aree non servite da pubblica fognatura

- soggiacenza della superficie piezometrica/freatica nei periodi di massima ricarica.

Art. 22 bis – Pre trattamenti

Per i nuovi fabbricati o i fabbricati esistenti per cui risulti tecnicamente possibile dotarsi di impianti separati delle acque nere e grige risulta obbligatorio sottoporre le acque reflue ad un trattamento preliminare idoneo (esempio degrassatore, grigliatura, etc...) alla natura dell'acqua reflua da depurare.

Nei casi in cui il fabbricato sia esistente e non risulti tecnicamente possibile separare le acque nere e le acque grigie (ad esempio nel caso in cui il fabbricato sia esistente) risulta necessario installare una Fossa Tricamerale o un'altra tipologia d'impianto adeguata alla recezione di scarichi misti; l'adeguatezza della fossa deve essere certificata nella scheda tecnica da allegare all'istanza o tramite note redatta dalla ditta produttrice mentre l'adeguatezza di un impianto diverso rispetto alla fossa tricamerale deve essere certificata dalla ditta produttrice o risultare chiaro dalle schede tecniche di riferimento più aggiornate.

Sono trattamenti preliminari:

- Grigliatura per trattenere eventuali corpi grossolani presenti nei reflui che potrebbero produrre danni, se introdotti all'interno degli impianti, rendendo inefficaci le successive fasi di trattamento dei liquami;
- Dissabbiatura per eliminare le sabbie e tutte quelle particelle che hanno caratteristiche di peso specifico ed idrodinamiche simili a quelle delle sabbie e che potrebbero comportare notevoli inconvenienti negli impianti di depurazione;
- Degrassatura per eliminare oli, grassi, saponi; il pozzetto degrassatore dovrà avere una capacità pari ad almeno 50 litri per AE con un volume minimo di 200 litri;

Art. 23 – Trattamenti Primari

I trattamenti primari provocano la sedimentazione del materiale grossolano trasportato dall'effluente e la separazione del materiale che tende ad affiorare come grasso, olio, sapone, ecc.

In pratica i trattamenti primari producono una chiarificazione del refluo avviato allo scarico riducendone il carico inquinante.

Il sedimento nelle fosse biologiche va incontro anche ad una digestione anaerobica ed i



Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in aree non servite da pubblica fognatura

fanghi prodotti devono essere periodicamente asportati mediante autospurgo come pure il materiale accumulato nei pozzetti degrassatori.

Delle operazioni di svuotatura periodica devono essere conservati i documenti relativi allo smaltimento in cui si evidenzia la data dell'operazione, la ditta esecutrice e la quantità asportata.

Per il corretto funzionamento, l'impianto di trattamento va adeguatamente dimensionato in base al numero di AE da trattare, come indicato nel presente articolo e nell'art. 20 del presente Regolamento.

I trattamenti primari di qualsiasi tipo devono essere installati, conformemente a quanto autorizzato nella pratica edilizia, distanti almeno 1 metro dai muri di fondazione e/o da aree impermeabili, non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile e non meno di 5 m da pozzi di qualsiasi uso.

Le acque grige (saponose) e le acque nere devono essere mantenute separate dalla loro origine; le acque grige devono essere preventivamente trattate con un degrassatore (o qualsiasi manufatto che ottemperi al processo di degrassatura/disoleatura), a valle del quale possono unirsi con le acque nere in un apposito pozzetto prima di passare nel vero e proprio trattamento primario, per poi essere successivamente convogliate al trattamento secondario, a cui sono obbligatoriamente soggette.

Sono trattamenti primari:

- Fossa settica bicamerale e tricamerale - per le acque nere, dovrà avere una capacità utile complessiva (volume utile) pari a minimo 200 litri per AE con un volume minimo di 1000 litri. (5 AE). L'ubicazione deve essere esterna ai fabbricati, conformemente a quanto autorizzato nella pratica edilizia, e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione, non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile e non meno di 5 m da pozzi di qualsiasi uso;
- Fossa Imhoff per le acque nere, il comparto di sedimentazione dovrà avere almeno capacità pari a 40 litri per AE con un volume minimo di 200 litri; il comparto della digestione del fango dovrà avere almeno capacità pari a 180 litri per AE con un volume minimo di 900 litri, pertanto il volume minimo complessivo della Imhoff non dovrà essere inferiore a 1100 litri (5 AE). L'ubicazione deve essere esterna ai fabbricati, conformemente a quanto autorizzato nella pratica edilizia, e distante



Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in aree non servite da pubblica fognatura

almeno 1 metro dai muri di fondazione, non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile e non meno di 5 m da pozzi di qualsiasi uso.

I dimensionamenti minimi per questi impianti devono essere garantiti da subito per i nuovi insediamenti in costruzione, mentre per gli insediamenti già esistenti devono essere garantiti in occasione di lavori di rifacimento degli attuali impianti di trattamento primari.

Fatto salvo quanto disposto al precedente art. 21, il Comune può autorizzare trattamenti primari con dimensioni complessivi minimi inferiori a quelle sopraindicate per il trattamento dei reflui provenienti da servizi igienici di insediamenti utilizzati saltuariamente e comunque aventi un carico massimo non superiore a 3 A.E. . Non si accettano deroghe inerenti i litri minimi ad A.E. .

Per i nuovi insediamenti vige l'obbligo della messa in opera di un impianto acque nere e acque grigie separato al fine dell'installazione del pozzetto degrassatore a servizio esclusivo delle acque grigie, nei casi in cui il manufatto originante lo scarico risulti in essere e sia tecnicamente impossibile la separazione delle due linee potrà essere messa in opera una fossa tricamerale o un depuratore. La messa in opera di un depuratore, in qualità di degrassatore e trattamento primario, dovrà essere coadiuvata dalla certificazioni del manufatto ove si attesti che risulti idoneo per acque miste e che ottemperi alle funzioni del trattamento primario.



Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in aree non servite da pubblica fognatura

Art. 24 – Trattamenti Secondari

A valle dei trattamenti primari, sono presenti nel liquame sostanze inquinanti disciolte o in sospensione (colloidali) per la cui rimozione si ricorre ai trattamenti secondari.

I trattamenti secondari sono finalizzati alla conversione degli inquinanti biodegradabili disciolti in materiale cellulare sedimentabile; la loro funzione è quella di trattare gli scarichi in modo appropriato per renderli smaltibili nell'ambiente senza pregiudizio per lo stesso.

La progettazione degli impianti deve tener conto del numero di A.E. da servire calcolati in base all'art. 20 del presente Regolamento.

Per tutti gli impianti con oltre 100 AE deve essere predisposto il Programma di Manutenzione e Gestione (PMG), ai sensi della lettera d) comma 2 dell'art. 18 del R.R. 46/R del 2008, secondo quanto indicato all'Allegato 3 Capo 2 del medesimo Regolamento Regionale. Gli utenti sono tenuti al rispetto di tale PMG.

Fatto salvo quanto indicato nell'Allegato 3 del R.R. 46/R/08 il Comune, su specifica richiesta del titolare dello scarico, può ritenere idonei impianti di trattamento diversi purché garantiscano un adeguato livello di depurazione e di salvaguardia ambientale. Per livello adeguato di depurazione s'intende che gli impianti dovranno essere certificati dalle ditte produttrici per acque di scarico con valori limite pari alla Tabella 3, Allegato 5, Parte Terza del D.Lgs.152/06 nel caso in cui il recettore finale siano acque superficiali (vedi definizione nell'art.5 del presente Regolamento) mentre con valori limite pari alla Tabella 4 Allegato 5, Parte Terza del D.Lgs.152/06 nel caso in cui il recettore finale sia il suolo o un corpo idrico superficiale (vedi definizione nell'art.5 del presente Regolamento). In caso di riutilizzo si prega di far riferimento all'Art. 28.

La subirrigazione drenata e i pozzi disperdenti non sono consentiti su tutto il territorio comunale.

Per gli scarichi di reflui domestici ed assimilati, sono individuati indicativamente i seguenti trattamenti secondari:

Dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione: l'utilizzo della sub-irrigazione è consentito limitatamente agli scarichi fino a 100 AE fermo restando che la lunghezza massima della subirrigazione non superi i 100 m complessivi. In testa alla trincea disperdente deve essere presente



Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in aree non servite da pubblica fognatura

un pozzetto con sifone di cacciata, in modo che vengano avviate allo smaltimento portate di una certa entità in grado di interessare anche le zone terminali del sistema, con una alimentazione uniforme e regolare su tutta la rete disperdente. L'effluente si deve disperdere nel suolo senza determinare fenomeni di inquinamento della falda o problemi di natura igienico-sanitaria o impaludamenti. Le trincee devono essere ubicate in luoghi dove non sussistano ostacoli per l'ossigenazione del terreno, né problemi di stabilità o infiltrazioni. La distanza tra due linee disperdenti dovrà essere di circa 30 m ai sensi della lettera e), punto 2.4 dell'Allegato 2 al 46/R/2008. La distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda (valutato nel periodo di massima ricarica) non dovrà essere inferiore al metro; la falda non potrà essere utilizzata a valle per uso potabile, domestico o per l'irrigazione di prodotti mangiati crudi. Fra la trincea ed una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci deve essere una distanza minima di 30 metri qualora queste siano esposte al rischio di percolamento dei reflui; ad una distanza di almeno 200 m da pozzi per uso acquedottistico. Nel caso di pozzi privati di qualsiasi uso il tecnico (geologo) competente dovrà asseverare la non interferenza tra questi ultimi e il trattamento secondario che dovrà comunque trovarsi ad una distanza minima di 5 m.

La forma della condotta disperdente può essere varia: lineare, ramificata, a pettine, su più linee ecc. a patto che ogni ramo non superi i 30 m di lunghezza. La distanza tra i vari rami di una stessa sub-irrigazione, deve essere valutata in fase di indagine idrogeologica in base alle capacità di assorbimento del terreno; le tubazioni disperdenti vanno comunque posizionate ad una distanza interassiale minima non inferiore a 2 metri, nel caso in cui la larghezza della base della trincea sia di 30÷60 cm e ad almeno 3 metri quando la larghezza della trincea \geq 60 cm; distanze maggiori favoriscono l'efficienza di smaltimento del liquame.

Lo sviluppo della condotta disperdente deve essere calcolato, in riferimento al numero di abitanti equivalenti (AE) da gestire, in funzione di uno dei seguenti parametri :

- 1 natura del terreno (caratteristiche stratigrafiche);
- 2 tempo di percolazione (T);
- 3 caratteristiche di conducibilità idraulica del terreno.

Il calcolo degli AE deve essere effettuato nel rispetto di quanto indicato all'art. 20 del presente Regolamento.

In fase di esercizio si controllerà che non vi siano intasamenti del pietrisco, dei tubi o del terreno sottostante, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che l'alimentazione sia regolare ed uniforme, che non aumenti il numero degli AE e del volume di liquame giornaliero disperso. Infine, nei casi in cui l'autorizzazione allo scarico rilasciata sia soggetto di variante



Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in aree non servite da pubblica fognatura

occorre asseverare, tramite apposite prove in situ o dati bibliografici di dettaglio, il rispetto del franco pari ad almeno 1 m tra il fondo della trincea ed il massimo livello di risalita della falda.

Per ulteriori indicazioni dettagliate in merito alla messa in opera delle trincee di subirrigazione si rimanda alla normativa regionale vigente.

Fitodepurazione: le vasche devono essere impermeabili per impedire l'infiltrazione dei reflui nel terreno circostante e devono essere dotate a valle di un pozzetto di campionamento e di un troppo pieno. Le acque in uscita dal troppo pieno dovranno essere gestite tramite una trincea drenante e non potranno essere scaricate direttamente su suolo (si specifica che tale trincea non ha funzione di trattamento secondario). Per gli impianti a flusso sub-superficiale orizzontale la superficie dei vassoi assorbenti deve essere almeno 4 mq/AE, per gli impianti a flusso sub-superficiale verticale la superficie dei vassoi assorbenti deve essere almeno 3 mq/AE.

Filtri percolatori: devono essere dimensionati in base agli AE trattati; possono essere utilizzati sia filtri aerobi che anaerobi. Nello scarico finale del filtro non devono essere presenti i fanghi biologici che formano la pellicola depurante. Qualora si verificasse l'uscita di fanghi si deve installare una sedimentazione secondaria, correttamente dimensionata, a valle del filtro stesso. Per i filtri che presentano l'uscita dei reflui in basso, la sedimentazione secondaria è obbligatoria e deve essere correttamente dimensionata in base agli AE serviti. A valle, nel caso dei filtri anaerobi, può essere necessario inserire un impianto di deodorizzazione (come da obbligo impiantistico) per eliminare i cattivi odori che si sviluppano.

Impianti a fanghi attivi: devono essere dimensionati in base agli AE trattati; ne esistono di vari tipi con fase ossidativa più o meno spinta e con o senza sedimentazione primaria. Gli impianti ad ossidazione sono sensibili alle variazioni di portata che avvengono normalmente negli scarichi civili, con maggiore intensità quando il numero di utenti è basso. Pertanto è auspicabile inserire a monte un sistema di equalizzazione che possa distribuire il carico in arrivo in modo omogeneo durante la giornata. Inoltre per un corretto funzionamento devono essere rispettate tutte le norme di conduzione (manutenzione e gestione) fornite dal costruttore.

Il Comune può ritenere idonei trattamenti diversi da quelli elencati purché garantiscano un adeguato livello di depurazione e di salvaguardia ambientale e la loro efficacia sia dimostrata in una specifica relazione redatta da un tecnico del settore abilitato alla professione con allegata la scheda tecnica dell'impianto e le eventuali certificazioni della ditta produttrice.



Art. 25 – Prescrizioni specifiche per alcuni tipi di impianti

A seguito dell'interruzione o sospensione del funzionamento degli impianti di trattamento primari e/o secondari, per manutenzione, guasti o altro, i reflui non trattati non devono essere sversati nel ricettore finale ma smaltiti come rifiuto tramite ditte specializzate e debitamente autorizzate.

Deve essere comunque garantita la protezione dall'inquinamento della falda idrica in base alle caratteristiche di permeabilità del terreno.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà porre in essere tutte le azioni tese a garantire un corretto funzionamento dei sistemi di trattamento dei reflui, ed in particolare:

- Per la sub-irrigazione si dovrà verificare periodicamente che la superficie di terreno nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti e/o affioramenti di liquami. Qualora si verificano tali eventualità, dovrà provvedere a ristrutturare completamente la rete di dispersione del refluo nel suolo ed a riportarla alla sua funzionalità iniziale. Inoltre dovrà mantenere pulite e funzionanti le tubazioni, il pozzetto di cacciata e le tubazioni di aerazione della trincea drenante. Infine dovrà monitorare nel tempo anche l'andamento del livello della falda acquifera al fine di evitarne la contaminazione con vettori inquinanti.
- Per il filtro percolatore biologico dovrà assicurarsi del suo corretto funzionamento secondo le specifiche norme di uso e manutenzione sia ordinaria che straordinaria. In particolare dovrà provvedere periodicamente al controllo della flora batterica, al controllo della quantità di fanghi presente e della capacità filtrante ed effettuare ogni altra operazione che si renda necessaria. I filtri dovranno essere periodicamente svuotati e ripuliti evitando che un eccessivo deposito dei fanghi morti, possa compromettere il funzionamento del sistema.
- Per l'impianto ad ossidazione a fanghi attivi, dovrà assicurarsi del suo corretto funzionamento secondo le specifiche norme di uso e manutenzione sia ordinaria che straordinaria. In particolare dovrà provvedere periodicamente: alla verifica e manutenzione delle parti elettromeccaniche; al controllo della flora batterica; al controllo della quantità di fanghi presente ed alla eliminazione di quelli in esubero dai vari comparti; al controllo della



Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in aree non servite da pubblica fognatura

quantità di ossigeno fornito e ad ogni altra operazione necessaria.

- Per la fitodepurazione, dovrà provvedere al mantenimento delle specie vegetali presenti procedendo alle necessarie sostituzioni qualora si determini una perdita delle piante già attecchite ed eliminare le piante infestanti. Verificare che non si abbiano intasamenti dei tubi disperdenti.

Per gli scarichi in acque superficiali verificare il regolare funzionamento degli impianti di trattamento anche mediante il controllo visivo dell'acqua in uscita che deve essere priva di particelle in sospensione e non deve presentare odori sgradevoli; qualora si verificassero malfunzionamenti si dovrà intervenire sul trattamento riportando gli impianti alla loro corretta funzionalità oppure, se necessario, modificarli inserendo ulteriori fasi di trattamento e richiedendo in tal caso, nuova autorizzazione come previsto al precedente art. 15.

Prescrizioni particolari e specifiche tecniche per i vari tipi di impianti di trattamento autorizzati, saranno inserite, all'occorrenza, nell'atto autorizzatorio.

Art. 26 – Prescrizioni per particolari attività i cui reflui sono assimilati a reflui domestici

I valori limite per i parametri richiamati nei punti 1a) ed 1e) delle *Note alle condizioni vincolanti di assimilazione di cui alle colonne C e D* relative alla *Tabella 1 – Tabella di assimilazione delle acque reflue ad acque reflue domestiche* di cui al Capo 1 Allegato 2 del R.R. 46/R/08, sono così definiti:

Attività di cui al n. 4 della tabella suddetta relative a : *conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività di servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione* – il limite per i solidi sospesi totali SST è di 80 mg/l per scarichi in acque superficiali e di 25 mg/l per scarichi sul suolo, in fossi campestri o scoline;

Attività di cui al n. 26 e n. 27 della tabella suddetta relative rispettivamente a : *servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico ; piscine-stabilimenti idropinici e idrotermali* – il limite per il cloro attivo è di 0,2 mg/l qualunque sia il ricettore finale; qualora vengano utilizzate anche sostanze anti-alghe il limite per il COD è di 160 mg/l per scarichi in acque superficiali e di 100 mg/l per scarichi sul suolo, in fossi campestri o scoline.

Lo scarico di controlavaggio delle piscine dovrà essere confluito a monte del trattamento primario previo passaggio in un pozzetto decloratore e nella vasca di equalizzazione mentre lo



Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in aree non servite da pubblica fognatura

scarico derivante dallo svuotamento delle piscine ad uso natatorio fino a 300 mc dovrà avvenire almeno 20 giorni dopo l'ultima disinfezione e potrà essere immesso su suolo a patto che la quantità di cloro attivo libero nelle acque scaricate sia inferiore ai limiti della Tabella 3 del D.Lgs. 152/2006. Risulta vietato immettere lo scarico di svuotamento della piscina all'interno dell'impianto di trattamento reflui a meno che non sussista un impianto di trattamento reflui esclusivamente dedicato al manufatto piscina e comunque provvisto a monte di un pozzetto decloratore e di una vasca di equalizzazione delle portate.

CAPO VI - INDIRIZZI GENERALI PER UNA ADEGUATA AZIONE AMBIENTALE

Art 27 – Linee guida di applicazione

Resta fermo che nel caso in cui la normativa sovraordinata di riferimento imponga limiti più restrittivi rispetto al presente regolamento prevale su quest'ultimo.

Art. 28 – Riutilizzo dell'acqua di scarico

In sede di autorizzazione allo scarico può essere autorizzato il riutilizzo delle acque reflue secondo quanto di seguito specificato e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e del Decreto 12 giugno 2003 n°185 o di eventuali nuove normative di settore. Al fine del riutilizzo irriguo dovrà essere messo in opera un impianto di trattamento spinto tale da essere certificato dall'azienda produttrice conforme alle normative vigenti per tale riutilizzo.

Le destinazioni d'uso ammissibili (ai sensi dell'art.3 del Decreto n°185/2003) sono:

- Irriguo: Ai fini del presente regolamento è vietato irrigare le colture destinate al consumo umano o animale mentre risulta possibile utilizzare le acque depurate per l'irrigazione delle colture destinate ad altri usi (esempio produzione di energia) oppure per l'irrigazione di giardini privati, campi sportivi e spazi verdi in genere;
- Civile: Per la pulizia delle strade, per il lavaggio dei cassonetti, per l'alimentazione dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento e per gli impianti di scarico dei servizi igienici;
- Industriale: Come acqua per gli impianti antincendio, di lavaggio e per i cicli di lavorazione industriale, con l'esclusione categorica di tutti i cicli operativi che comportano un contatto diretto delle acque reflue depurate con gli alimenti o i prodotti farmaceutici e cosmetici.

I requisiti di qualità necessari sono ad oggi contenuti nel Decreto 12 giugno 2003, n°185 comprensivo di allegati, si riportano di seguito alcuni punti:



Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in aree non servite da pubblica fognatura

- Le acque reflue recuperate destinate al riutilizzo irriguo o civile devono possedere, all'uscita dell'impianto di recupero, requisiti di qualità chimico-fisici e microbiologici almeno pari a quelli riportati nella tabella presente nell'allegato al Decreto;
- In caso di riutilizzo per destinazione d'uso industriale, le parti interessate concordano limiti specifici in relazione alle esigenze dei cicli produttivi nei quali avviene il riutilizzo, nel rispetto comunque dei valori previsti per lo scarico in acque superficiali dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006

Nei casi in cui fosse messo in opera il riutilizzo delle acque reflue il titolare dell'impianto deve assicurare un sufficiente numero di autocontrolli, minimo n°2 anno o comunque un numero non inferiore rispetto a quello previsto dalla normativa vigente al fine di verificare il rispetto dei parametri chimici e microbiologici definiti dalla normativa di settore; nel caso in cui tali limiti non fossero rispettati il titolare deve impellentemente provvedere alla manutenzione/sostituzione o implementazione dell'impianto in essere al fine del raggiungimento della protezione ambientale prevista dalla normativa vigente. I risultati delle analisi degli ultimi 5 anni devono essere messi a disposizione in caso di eventuali controlli e devono essere stati svolti da un laboratorio accreditato.

Dovrà essere previsto uno scarico di troppo pieno nei casi in cui le acque reflue depurate risultassero in quantità maggiore rispetto ai fabbisogni stimati per la destinazione d'uso designata.

Fermo restando il rispetto della specifica disciplina nazionale e regionale, le acque meteoriche non contaminate provenienti da insediamenti domestici od assimilati, le acque di condensa e di refrigerazione degli impianti di climatizzazione o derivanti da macchine per la produzione del ghiaccio possono essere liberamente utilizzate per scopi irrigui.

I soggetti autorizzati al riutilizzo delle acque reflue sono tenuti a rispettare le seguenti modalità d'uso:

- irrigare nella stessa proprietà da cui si origina lo scarico;
- utilizzare metodi di irrigazione che riducano al minimo lo sviluppo di aerosol;
- non irrigare prodotti eduli da consumare crudi;
- fare attenzione che nelle acque utilizzate non siano presenti sostanze nocive alle piante irrigate.



Art. 29 - Criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici superficiali interni

Come indicato all'art. 53 del R.R. 46/R/08, ai fini del presente Regolamento sono considerati corpi idrici superficiali tutti gli elementi del reticolo idrografico rappresentati sulla carta tecnica regionale (C.T.R.) alla scala di maggior dettaglio disponibile in loco che appaiono collegati ad un reticolo di flusso idrico il quale adduce ad un corpo idrico chiaramente identificato. La carta tecnica cui fare riferimento è quella consultabile sul sito internet della Regione Toscana.

Art. 30 – Acque meteoriche

Non possono essere immesse nei sistemi di trattamento dei reflui domestici ed assimilati le acque meteoriche provenienti da tetti, terrazzi, resedi, cortili, strade, ecc. le quali dovranno essere allontanate tramite le normali direttrici di scolo (fosse campestri, canalizzazioni acque bianche, ecc.).

CAPO VII - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 31 – Controlli

Il Comune e la struttura regionale elaborano il programma di monitoraggio e controllo degli scarichi ai fini dello svolgimento dei controlli di cui ai commi 1 e 3 della L.R. 20/2006 ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. 46/R/2008; tali soggetti attuano i programmi di controllo tramite l'ARPAT ai sensi del comma 3, art.3 della L.R. 20/2006.

Nel caso in cui vengano accertati scarichi non autorizzati o non allacciati alla pubblica fognatura ovvero venga accertata la necessità di elevare sanzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento la competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative è attribuita alla Regione secondo quanto previsto dall'art. 135 del D.Lgs. 152/2006 e ai sensi del comma 1, art.22 della L.R. 20/2006; oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ad opera dell'Autorità competente, l'Amministrazione Comunale provvede ad emanare un provvedimento rivolto al trasgressore con l'intimazione di adeguarsi, in base alla situazione ed ai fatti, alla normativa in materia di scariche idriche ordinando l'allacciamento alla fognatura pubblica o la presentazione della domanda di autorizzazione per lo scarico fuori fognatura e avvertendo che, nel frattempo, i reflui non trattati dovranno essere smaltiti come rifiuto tramite ditte specializzate e debitamente autorizzate.



Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in aree non servite da pubblica fognatura

Art. 32 – Provvedimenti per inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione e sanzioni

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico il Servizio competente procederà, secondo la gravità dell'infrazione, a norma dell'art. 130 del D.Lgs 152/06 e s. m. i., ad emettere i seguenti atti:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

In ogni caso le sanzioni applicabili sono quelle previste al titolo V Parte terza del D.Lgs. 152/06 e s. m. i., in particolare l'art. 133 comma 3 e, in caso di mantenimento dello scarico dopo che lo stesso è stato sospeso o revocato, anche quelle previste all'art. 133 comma 2 del suddetto D.Lgs, con le modalità di cui all'art. 22 della L.R. 20/06.

In caso di violazione del presente Regolamento è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquanta euro a centocinquanta euro.

In caso di scarichi effettuati in mancanza della prescritta autorizzazione, le sanzioni applicabili sono quelle previste all'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s. m. i.

Art.33 – Collegamento ad altre normative sugli scarichi

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata esclusivamente agli effetti del D. Lgs. 152/06 e s. m. i., della L.R.20/06 e R.R. 46/R/08, fatti salvi i diritti di terzi e le altre eventuali autorizzazioni, permessi, concessioni, nulla osta prescritti dalla normativa vigente.

In particolare, nel caso in cui il corso d'acqua presenti sedime demaniale, deve essere ottenuta la concessione di occupazione di suolo demaniale.

Per realizzare un manufatto di scarico in un corso d'acqua pubblico occorre ottenere specifica autorizzazione ai sensi della normativa vigente in materia.

Resta fermo che nel caso in cui la normativa di settore sovraordinata imponga limiti più restrittivi rispetto al presente regolamento quest'ultima prevale su quest'ultimo.



Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in aree non servite da pubblica fognatura

Art. 34 – Tutela ambientale e inconvenienti igienico sanitari

Nel caso di impianti di trattamento già autorizzati, per esigenze di tutela ambientale del corpo ricettore finale, debitamente evidenziati in specifiche relazioni di ARPAT, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emettere appositi provvedimenti di adeguamento delle modalità di scarico o dei sistemi di trattamento autorizzati, fissando un congruo tempo per la realizzazione degli interventi necessari.

Qualora lo smaltimento dei reflui domestici comporti problemi igienico sanitari, debitamente accertati dall'Azienda USL 9 di Grosseto, ai sensi della normativa vigente, il Sindaco interverrà quale Autorità sanitaria locale con l'emissione degli atti previsti e potrà imporre anche il risanamento dei luoghi contaminati secondo le prescrizioni della Azienda USL 9 di Grosseto.



CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 – Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari del Comune in contrasto con lo stesso.

Art. 36 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui acquista efficacia la deliberazione del Consiglio Comunale con cui viene approvato.

Le norme del presente Regolamento si applicano alle domande presentate dal 30° giorno successivo alla sua entrata in vigore.

Art. 37 – Scarichi esistenti

Gli scarichi esistenti non conformi alle prescrizioni dettate dal Regolamento n. 46/R/2008 devono essere adeguati senza indugio ottenendo la relativa autorizzazione, secondo le procedure previste dal presente Regolamento, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.